



Congedi e misure a sostegno della genitorialità

Sommario

Congedo di Maternità	2
Interdizione anticipata dal lavoro.....	2
Malattia in gravidanza / puerperio e controlli prenatali.....	2
Congedo di paternità obbligatorio.....	3
Congedo facoltativo	3
Congedo di Maternità in caso di adozione e affidamento.....	4
Maternità ricercatrici.....	4
Maternità assegniste di ricerca.....	4

Congedo di Maternità

Per **congedo di maternità** si intende l'**astensione obbligatoria dal lavoro** della lavoratrice **per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto**.

La lavoratrice ha diritto di fruire di 5 mesi di congedo di maternità e ha la facoltà di:

- astenersi nei **2 mesi precedenti** la data presunta del parto e nei **3 mesi successivi**
- **astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi***;
- **astenersi dal lavoro dal giorno del parto e per i cinque mesi successivi***.

*a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In caso di parto gemellare non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al [sito INPS](http://www.inps.it).

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

I moduli sono disponibili sul portale MyPortal

Interdizione anticipata dal lavoro

Le **aziende socio sanitarie territoriali** dispongono l'**interdizione anticipata dal lavoro** delle lavoratrici in stato di gravidanza anche fino alla data di inizio del periodo di congedo obbligatorio di maternità per i seguenti motivi:

1. nel caso di gravi **complicanze** della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
2. quando le **condizioni** di lavoro o ambientali siano ritenute **pregiudizievoli** alla salute della donna e del nascituro.

L'astensione anticipata è richiesta direttamente dalla lavoratrice all'Asl. La domanda dev'essere corredata dal certificato medico di gravidanza, attestante le condizioni dell'interessata. L'autorizzazione all'interdizione anticipata dal lavoro, rilasciata dall'ASST, deve essere inviata a: risorse.umane@iusspavia.it

Malattia in gravidanza / puerperio e controlli prenatali

I periodi di **malattia determinata da gravidanza, sono esclusi dal calcolo dei giorni di assenza** che normalmente spettano per malattia.

In questi casi il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve dichiarare esplicitamente che l'assenza è determinata da gravidanza.

La lavoratrice è tenuta a trasmettere la copia del certificato con prognosi clinica e il modulo "comunicazione di gravidanza" all'indirizzo risorse.umane@iusspavia.it

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a **permessi retribuiti** per effettuare **esami prenatali**, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

I moduli sono disponibili sul portale MyPortal

Congedo di paternità obbligatorio

Per **congedo di paternità obbligatorio** si intende l'**astensione dal lavoro** del padre lavoratore, che ne fruisce in via autonoma **per un periodo di 10 giorni lavorativi**.

Il padre lavoratore ha diritto di fruire del congedo di paternità con le seguenti modalità:

- dai **2 mesi precedenti** la data presunta del parto fino ai **5 mesi successivi** alla nascita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo
- **non** frazionabili ad ore
- fruibili anche in **via non continuativa**
- anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice
- sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

In caso di **parto plurimo** la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

Il congedo è fruibile, **entro lo stesso arco temporale**, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

Il **padre lavoratore ha diritto** di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:

- morte o grave infermità della madre
- abbandono da parte della madre
- affidamento esclusivo del bambino al padre.

I moduli sono disponibili sul portale MyPortal

Congedo facoltativo

Si tratta di un periodo facoltativo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi 12 anni di vita, al fine di soddisfarne le sue esigenze affettive e relazionali. Spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per

cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

Per informazioni più dettagliate si rimanda al [portale INPS](#)

Congedo di Maternità in caso di adozione e affidamento

Il **congedo di maternità**, per un periodo massimo di cinque mesi, spetta anche alle **lavoratrici** che abbiano **adottato un minore** e in caso di affidamento.

In caso di adozione e affidamento, se il congedo di maternità non viene richiesto dalla lavoratrice spetta al lavoratore padre, alle stesse condizioni del congedo per maternità per adozione e affidamento previste per la madre.

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

Per informazioni più dettagliate si rimanda al [portale INPS](#)

Maternità ricercatrici

Tutte le informazioni sulla maternità riportate sopra sono valide anche per il personale ricercatore, in particolare:

Ricercatrice di tipo A: durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio il contratto da ricercatrice a tempo determinato di tipo A è sospeso. Il termine di scadenza viene prorogato per il periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Ricercatrice di tipo B: durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio il contratto da ricercatrice a tempo determinato di tipo A è sospeso. Il termine di scadenza viene prorogato per il periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

I moduli sono disponibili sul portale MyPortal

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

Maternità assegniste di ricerca

Per la **maternità** è prevista la **sospensione obbligatoria durante i 5 mesi** (utilizzabili 2 mesi prima e 3 dopo oppure 1 mese prima e 4 dopo oppure 5 mesi dopo). L'assegnista deve comunicare alla Scuola lo stato di gravidanza entro il settimo mese e la scelta della modalità di sospensione obbligatoria; dovrà poi comunicare l'evento nascita, entro 30 giorni, allo IUSS e all'INPS.

Le assegniste, iscritte alla gestione separata del lavoro autonomo dell'INPS e non assicurate presso altre forme previdenziali obbligatorie (che versano pertanto l'aliquota massima) hanno diritto a usufruire dell'**indennità di maternità erogata dall'INPS**.

Per ottenere l'indennità è necessario che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. L'indennità è corrisposta dall'INPS a domanda dell'interessata corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti.

Si segnala che l'INPS concede l'80% dell'importo dell'assegno e la Scuola integra con il restante 20%.

Il successivo **Congedo parentale** (periodo di astensione facoltativa) può essere chiesto per periodi anche non continuativi nei primi 3 anni di vita del figlio e comporta un'indennità pari al 30% della borsa e per gli AR è di massimo 6 mesi (art. 8 L. n. 81 del 22/05/2017). Questo periodo comporta un ulteriore prolungamento del periodo da assegnista.

Per informazioni: risorse.umane@iusspavia.it

Per informazioni più dettagliate si rimanda al [portale INPS](#)

I moduli sono disponibili sul portale MyPortal

Si ricorda che per qualsiasi necessità di confronto è attivo presso la Scuola il Servizio Consigliera di fiducia.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105